



Indennità di prima sistemazione

Sono pervenute richieste di chiarimenti in merito alle modalità di corresponsione della indennità di prima sistemazione con riferimento alle recenti assegnazioni di colleghi trasferiti a seguito di procedure concorsuali interne o riservate.

La materia è disciplinata dall'articolo 21 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, così come, in ultimo, modificato dall'articolo 4 della legge 12 novembre 2011 n. 183.

La citata normativa prevede che il beneficio sia dovuto esclusivamente nel caso di effettivo mutamento di residenza del dipendente a seguito del trasferimento da una ad altra sede permanente di servizio.

Per quanto concerne la misura essa consiste in una quota fissa e una variabile:

La QUOTA FISSA ammonta a € 103,29 per il personale con qualifica di dirigente generale e qualifiche corrispondenti e € 87,80 per il rimanente personale.

La QUOTA VARIABILE ammonta a tre mensilità della indennità integrativa speciale vigente all'atto della movimentazione.

L'importo complessivo dell'indennità è ridotto:

- di ½ per i dipendenti che, alla data del provvedimento, non abbiano persone di famiglia conviventi ed a carico;
- di ½ per quelli che non abbiano trasferito la famiglia nella nuova sede di

SOMMARIO

- Indennità di prima sistemazione
- Lo sciopero della fame non giustifica il differimento della pena per motivi di salute
- Illegittima la revoca della patente se l'infrazione è connessa alla guida di un monopattino
- Telecomere di sicurezza in locali aperti al pubblico
- In scadenza le agevolazioni prima casa previste per gli under 36
- Bonus Asilo Nido da 3600 euro: novità 2024
- Servizio di copertura assicurativa complementare integrativa a favore del personale della Polizia di Stato e relativi famigliari
- Variazione cassa pensionistica per gli assunti dal 1° gennaio 2015
- Il trasferimento della sede di lavoro per assistere un disabile non comporta revoca per il solo fatto della morte dell'assistito

servizio, salvo la corresponsione dell'altra metà dopo l'avvenuto trasferimento della famiglia purché compiuto entro un triennio dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.

L'indennità, nelle misure illustrate, è ridotta ad un terzo per il personale che, nella nuova sede di servizio, fruisca di alloggio gratuito ovvero sia provvisto di indennità di alloggio.

Il concetto di fruizione di alloggio è riferito all'immediata disponibilità dello stesso all'atto del trasferimento, mentre per indennità di alloggio è da intendersi il rimborso di cui all'art. 37, comma 2, del d.P.R. n. 51/2009, previsto nei soli casi di temporanea indisponibilità dell'alloggio di servizio gratuito.

L'istituto richiede, dunque, l'effettivo mutamento della residenza o del domicilio del dipendente, da solo o con la sua famiglia, e vale ad indennizzare forfettariamente il dipendente delle maggiori spese sostenute per reperire, ed avviare, una nuova sistemazione.

In tal senso l'articolo 25 della citata legge 836/1973 prevede che "le indennità ed i rimborsi previsti dai precedenti articoli da 18 a 21 sono dovuti anche ai dipendenti non di ruolo trasferiti per assunzione in servizio di ruolo ed ai dipendenti civili e militari passati, senza interruzione di servizio, da uno ad altro ruolo anche di diversa amministrazione".

In considerazione della sua funzione, questo trattamento al pari di altri, gode di un regime di esenzione fiscale e contributiva, seppure parziale. Infatti, le indennità di trasferimento e di prima sistemazione sono escluse da tassazione e contribuzione nella misura del 50% (cfr. Art. 51, c.7 TUIR)

Per facilitare la richiesta dell'indennità abbiamo predisposto un modello che è a disposizione degli interessati presso le nostre strutture provinciali.

Lo sciopero della fame non giustifica il differimento della pena per motivi di salute



Il principio è stato cristallizzato dalla Cassazione Penale, Sez. I, con la decisione n. 49256 dell'11 dicembre 2023.

La vicenda è quella relativa al caso Cospito. Con la sentenza in questione la Corte di cassazione si è pronunciata sulla rilevanza dello sciopero della fame ai fini della valutazione dell'istanza di differimento della pena per motivi di salute.

I giudici hanno ricordato come il detenuto – sottoposto al regime del 41-bis e al momento ricoverato presso il reparto di Medicina Penitenziaria di un Ospedale – «abbia ricominciato a effettuare uno


sciopero della fame completo assumendo esclusivamente sale, acqua e zucchero» e che, «come chiarito dallo stesso Cospito, tale forma di protesta sia motivata dalla natura stessa del regime detentivo cui è sottoposto, trattandosi di un istituto che egli ritiene inaccettabile e contrario ai principi costituzionali, nonché disumano sotto il profilo del trattamento e fortemente repressivo dei diritti dei detenuti».

Ciò premesso – si legge nella sentenza – *"la giurisprudenza è consolidata nel ritenere la ininfluenza delle precarie condizioni di salute che siano "autoprodotte" dal detenuto ai fini del differimento della pena o della concessione di misure alternative alla detenzione"*.

E' stata, dunque, ritenuta corretta la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano, *"laddove ha ritenuto che la attuale condizione clinica del condannato sia, in concreto, la inevitabile conseguenza della sua precisa scelta di non alimentarsi e che tale opzione sia – in modo radicale – ostativa alla positiva valutazione dell'istanza"*.

Si deve anche considerare – ha soggiunto la Corte di cassazione – che si tratta *"di un soggetto che viene costantemente informato dai sanitari in ordine agli elevati rischi per la propria salute, connessi alla prosecuzione dell'attuale regime di alimentazione"* e che *«gli stessi sanitari gli propongono, con cadenza quotidiana, un protocollo di nuova alimentazione atto a riprendere una alimentazione normale dopo il prolungato digiuno, ottenendo sempre, però, un ostinato rifiuto da parte del ricorrente"*.

Illegittima la revoca della patente se l'infrazione è connessa alla guida di un monopattino



La revoca della patente non può essere applicata a chi, in stato di ebbrezza, conduca un veicolo per la cui circolazione non è richiesta alcuna abilitazione.

Il principio è stato enunciato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 48083/2023 che ha accolto il ricorso proposto in ordine all'illegittimità della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente applicata dal Giudice del merito.

Il ricorrente si era messo alla guida di un monopattino in stato di ebbrezza e, a seguito della circolazione con tale mezzo su un tratto urbano, aveva provocato un sinistro stradale.

In ragione di tali circostanze, il Tribunale aveva applicato la pena, condizionalmente sospesa, di mesi cinque, giorni dieci di arresto e l'ammenda di euro 1.400,00 poiché era stato ritenuto integrato il reato di cui all'art. 186, commi 1, 2 lett. c) e 2-bis del D.Lgs. n. 30 aprile 1992, n. 285. Veniva altresì disposta la revoca della patente di guida nei confronti del conducente.

Avverso tale decisione, l'imputato ha proposto ricorso dinanzi al Giudice di legittimità, lamentando, in particolare, l'erroneità della decisione con cui il Giudice di merito aveva disposto la revoca della patente di guida nei suoi confronti.

Il ricorrente ha infatti dedotto che la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente "non è applicabile a chi si sia posto in stato di ebbrezza alla guida di un veicolo per la cui circolazione non è richiesta alcuna abilitazione, come, per l'appunto, è il monopattino, equiparato al velocipede dall'art. 1, comma 75, L. 27 dicembre 2019, n. 160".

La Suprema Corte ha dato ragione al ricorrente ribadendo il consolidato principio giurisprudenziale secondo "cui la sanzione amministrativa accessoria della sospensione (o della revoca) della patente di guida, conseguente per legge a illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, non può essere applicata a colui il quale si sia posto alla guida di un veicolo per la cui circolazione non è richiesta alcuna abilitazione".

Secondo la stessa Corte "tale principio, per lo più espresso con riferimento alla guida di un velocipede, può, all'evidenza, essere esteso anche alla conduzione di un monopattino, avendo l'art. 1, comma 75-quinquies, L. 27 dicembre 2019, n. 160, espressamente equiparato i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica ai velocipedi - fatto salvo quanto previsto "dai commi da 75 a 75-vicies ter".

Sulla scorta di quanto sopra rappresentato, il Giudice di legittimità ha concluso il proprio esame affermando che, nel caso di specie, la sanzione amministrativa della revoca della patente non poteva essere legittimamente disposta, poiché riferita ad un caso di guida in stato di ebbrezza di un mezzo (monopattino) per la cui guida non è richiesto alcun titolo abilitativo.

La Suprema Corte ha dunque annullato, senza rinvio, la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, provvedendo ad eliminarla direttamente.

È ORA DI ANDARE CONTROCORRENTE

Per avere un conto con interessi garantiti,
canone scontabile fino a zero e zero costi nascosti.
Un conto che fa risparmiare,
anche la plastica ai mari.

CONTRACORRENTE
Il Conto davvero Controcorrente

- Trasferimento conto facile!
- Tutti i servizi digitali.
- Condizioni esclusive per SIULP.

In convenzione con il sindacato SIULP



SCOPRI DI PIÙ

IBL Banca
GRUPPO BANCARIO

Messaggio promozionale.

Telecamere di sicurezza in luogo aperto al pubblico



La Cassazione con la sentenza n. 46188/2023, ha chiarito i limiti di utilizzo delle telecamere di sicurezza installate in un esercizio commerciale senza la preventiva autorizzazione richiesta dalla legge, annullando la condanna inflitta dal giudice di merito alla titolare di un bar che aveva installato, senza la preventiva autorizzazione, delle telecamere di sicurezza all'interno del suo esercizio commerciale in violazione dell'articolo 4 legge n. 300 del 1970.

L'interessata aveva presentato ricorso per Cassazione, sostenendo che l'impianto era a circuito chiuso, che non implicava alcuna registrazione e che l'azienda non aveva dipendenti. L'imputata aveva anche eccepito l'assenza di elementi idonei ad affermare la coscienza e volontà del fatto illecito.

La presenza di lavoratori nel luogo ripreso dagli impianti di videosorveglianza è requisito imprescindibile per la configurabilità del reato in questione.

Invero, detto reato, sulla base di quanto previsto dall'articolo 15 del d. lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che costituisce la disposizione incriminatrice, è integrato dalla violazione dell'articolo 4, comma 1, legge 20 maggio 1970, n. 300, previsione a sua volta diretta a regolamentare l'uso, da parte del datore di lavoro, degli impianti audiovisivi e degli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.

La Corte di Cassazione ha evidenziato che non è configurabile la violazione della disciplina di cui agli artt. 4 e 38 legge n. 300 del 1970 - tuttora penalmente sanzionata in forza dell'articolo 171 d. lgs. n. 196 del 2003, come modificato dalla legge n. 101 del 2018 - quando l'impianto audiovisivo o di controllo a distanza, sebbene installato sul luogo di lavoro in difetto di accordo con le rappresentanze sindacali legittimate o di autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro, sia strettamente funzionale alla tutela del patrimonio aziendale, sempre che il suo utilizzo non implichi un significativo controllo sull'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa dei dipendenti o resti necessariamente "riservato" per consentire l'accertamento di gravi condotte illecite degli stessi (cfr. Cassazione, sentenza 3255/2020).

Il giudice di merito aveva semplicemente dato atto che nel bar in questione erano stati installati cinque monitor e cinque telecamere senza una espressa autorizzazione, senza accertare se vi fossero lavoratori dipendenti, né se l'impianto di videosorveglianza in questione implicasse un significativo controllo dello svolgimento dell'attività lavorativa dei dipendenti (qualora esistenti).

La Suprema Corte ha quindi deciso di annullare con rinvio la sentenza trasmettendo tutti gli atti al Giudice di rinvio, per valutare la sussistenza del reato di cui agli artt. 4 e 38 legge n. 300/1970, e 171 d. lgs. n. 196/2003 (come modificato dalla legge n. 101/2018), verificando se nel bar gestito dall'imputata prestassero servizio lavoratori subordinati e, in caso affermativo, se l'impianto di videosorveglianza implicasse un controllo significativo dell'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa dei dipendenti e non vi fosse la necessità di tenerlo "riservato" per consentire l'accertamento di gravi condotte illecite dei lavoratori.



SPORTELLO PENSIONI SIULP

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti
Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.
Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi,
a tutte le vostre domande.

SERVIZI.SIULP.IT

In scadenza le agevolazioni prima casa previste per gli under 36



I nati dopo il 31 dicembre 1988 che vogliono acquistare una casa del valore di 250.000 euro, se stipulano l'atto notarile nel corso del 2024, dovranno affrontare costi aggiuntivi significativi in termini di tasse. In particolare, se acquistano da un venditore privato, dovranno pagare 2.600 euro in più in tasse. Se invece acquistano da un costruttore, l'importo delle tasse aggiuntive salirà a 10.600 euro.

La ragione di questi aumenti fiscali è legata alla scadenza delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa e del

fondo di garanzia sui mutui per la prima casa riservati agli acquirenti di età inferiore ai 36 anni, entrambi previsti per scadere il 31 dicembre prossimo. L'articolo 3 del disegno di legge di Bilancio 2024 non rinnova le agevolazioni e proroga solo l'attività del fondo per i mutui, finanziandolo con un importo di 282 milioni di euro.

A meno che non ci siano modifiche apportate durante il processo parlamentare, questa situazione si tradurrà in un aumento significativo dei costi per i giovani in cerca di una casa, specialmente in un momento economico che non è particolarmente favorevole per il mercato immobiliare.

Il calcolo delle spese aggiuntive legate all'acquisto segue un approccio approssimativo nel caso di transazioni con venditori privati, mentre è preciso al centesimo quando si tratta di acquisti da costruttori. Nel primo caso, le imposte non si basano sul valore reale della casa, ma sulla rendita catastale moltiplicata per un coefficiente specifico.

Tuttavia, è importante notare che nella stragrande maggioranza dei casi, la rendita catastale moltiplicata è inferiore al prezzo reale della casa.

Invero se ipotizziamo che le imposte siano calcolate sulla metà del prezzo di acquisto, ovvero 125.000 euro, su questa cifra, nel caso di acquisto da privato, si applica l'imposta di registro al 2% con una base minima di 1.000 euro, che nel caso specifico ammonta a 2.500 euro. Inoltre, ci sono anche le imposte ipotecarie e catastali sostitutive, ciascuna pari a una cifra fissa di 50 euro. Orbene, fino al 31 dicembre prossimo c'è un'esenzione da queste imposte, ma a partire dal 1° gennaio successivo, questa esenzione non sarà più applicabile.

Nel caso di acquisto da un costruttore, l'IVA viene applicata al 4% sul prezzo della casa, ma fino al 31 dicembre va pagata, anche se dà diritto a un credito equivalente di imposta. Inoltre, fino alla fine del 2023, l'acquisto è esente dalle imposte di registro, catastale e ipotecaria, che in regime IVA ammontano a 200 euro ciascuna. Tutto ciò si traduce in un costo aggiuntivo di 10.600 euro, come detto all'inizio.

In aggiunta a questo, c'è un ulteriore aumento dei costi per i giovani che desiderano acquistare una casa e devono ottenere un mutuo. Infatti, non viene neanche prorogata l'esenzione dall'imposta sostitutiva, che è pari allo 0,25% dell'importo preso in prestito. Quindi, nel caso dell'acquisto di una casa del valore di 250.000 euro con un mutuo di 200.000 euro, ciò significa che si dovranno affrontare 500 euro aggiuntivi in costi relativi all'imposta sostitutiva.

Viene prorogata, invece, l'attività del fondo di garanzia gestito da Consap sui mutui. In particolare, questo fondo interviene sui mutui prima casa, e prioritariamente su quelli stipulati dagli under 36, con rapporto tra somma mutuata e valore della casa dall'80 al 100%, garantendo che in caso di insolvenza del debitore coprirà l'80% del debito residuo.

Bonus Asilo Nido da 3600 euro: novità 2024



Il Bonus asilo nido subisce un restyling attraverso il quale l'attuale rimborso delle rette viene elevato ad un massimo di 3.600 euro per i nuovi nati del 2024, in nuclei familiari in cui è presente già un altro figlio con meno di dieci anni a condizione che l'ISEE non superi i 40mila euro.

Il beneficio è rivolto ai genitori di figli nati, adottati o affidati fino a tre anni d'età e consiste in un bonus per sostenere le spese per l'asilo nido o in un contributo per il

supporto presso la propria abitazione, in caso di bambini impossibilitati a frequentare l'asilo perché affetti da gravi patologie che compiono tre anni entro il 31 dicembre.

Il contributo è erogato in 11 mensilità (da 136 a 272 euro circa), con importo complessivo variabile in base al reddito. Anche per il 2024, le soglie sono:

- 3.000 euro annui (270 euro al mese) per chi ha un ISEE minorenni fino a 25mila euro,
- 2.500 euro annui (227 euro al mese) con ISEE da 25mila a 40mila euro,
- 1.500 euro (136 euro mensili) oltre tale soglia o senza ISEE.

Se si presenta successivamente un ISEE minorenni valido, da quella data viene corrisposto l'importo maggiorato in base ai requisiti di reddito (calcola il tuo SEE online).

Dal 2024 è però previsto anche un innalzamento del minimo, da 1.500 euro a 2.100 euro, per i nuovi nati nell'anno in famiglie con ISEE fino a 40mila euro e con un altro figlio sotto i 10 anni (sarebbe l'annunciato avvio del percorso verso il nido gratis dal secondo figlio). Rispetto alle soglie standard, dunque si arriva a 3.600 euro rispetto agli attuali 3mila.

I beneficiari possono, dunque, accedere ad un bonus di maternità riservato al pagamento delle spese per l'asilo nido pubblico o privato (bonus erogato mensilmente) oppure ad un sussidio economico per pagare un supporto, presso la propria abitazione (bonus erogato una tantum), destinato a bambini affetti da gravi patologie al di sotto dei tre anni di età. Nella domanda bisogna indicare a quale dei due benefici si richiede l'accesso.

La domanda di contributo per le rette del nido deve essere presentata dal genitore che sostiene la spesa (sono esclusi servizi integrativi, come ludoteche, spazi gioco o pre-scuola), che deve indicare le mensilità di frequenza scolastica, tra gennaio e dicembre, per le quali si richiede il beneficio.

Le ricevute delle rette devono essere allegate entro la fine del mese di riferimento (fino al 31 luglio 2024).

La domanda di contributo del bonus per forme di supporto domiciliare deve essere presentata dal genitore convivente, accompagnata da un'attestazione del pediatra che dichiara per l'intero anno l'impossibilità a frequentare asili nido per grave patologia cronica.

L'INPS ha realizzato anche un video tutorial con le informazioni necessarie e la descrizione delle fasi per la presentazione della domanda.

Le domande possono essere presentate entro il 31 dicembre, attraverso il sito INPS, utilizzando il servizio dedicato (con accesso all'area riservata con proprie credenziali) oppure rivolgendosi gratuitamente ai patronati. Il servizio online è raggiungibile dal portale www.inps.it, digitando nel motore di ricerca "bonus nido" e selezionando tra i risultati: "Bonus asilo nido e supporto domiciliare - Domanda".

Il Bonus Asilo nido viene pagato non prima del mese successivo a quello in cui si è fatto domanda. Una volta inoltrata la richiesta, è anche possibile seguirne lo stato di lavorazione, accedendo ai servizi online INPS. I tempi di lavorazione sono di circa 30 giorni.

Servizio di copertura assicurativa complementare integrativa a favore del personale della Polizia di Stato e relativi famigliari



Con la [circolare 555/V-RS/Area 1^ prot 0019545 del 18 dicembre 2023](#), il Dipartimento della PS ha comunicato che si sta provvedendo ad avviare la procedura ad evidenza pubblica per il rinnovo del servizio di assistenza sanitaria, in scadenza al 13 dicembre 2023, per il biennio 2024-2025. Nelle more della contrattualizzazione del servizio in parola, che avverrà all'esito della procedura di gara interforze che sarà indetta anche per il fabbisogno della Guardia di Finanza e della Polizia Penitenziaria, al fine di garantire, senza soluzione di continuità, la copertura assicurativa

integrativa al personale beneficiario appartenente alla Polizia di Stato, è in corso di formalizzazione la proroga tecnica dell'atto negoziale in essere, per un periodo di sei mesi, a decorrere dal 1 gennaio e fino al 30 giugno 2024.

Variazione cassa pensionistica per gli assunti dal 1° gennaio 2015

Con messaggio n. 49/2023 del 06 dicembre la Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria del Dipartimento ha comunicato che si sono concluse le attività intraprese con NoiPA per regolarizzare la cassa pensionistica di tutti i dipendenti assunti dopo il 1° gennaio 2015.



Nel ricordare che in un primo momento le modifiche della cassa pensionistica da imputare al Personale della Polizia di Stato, effettuate direttamente da parte di ciascun Ufficio responsabile, non generavano alcun arretrato riferito al periodo antecedente la segnalazione viene comunicato che è stato chiesto a NoiPA di sanare tale

anomalia e nel contempo sistemare massivamente tutte le posizioni già variate procedendo altresì al versamento e dichiarazione all'INPS della contribuzione dovuta.

A seguito della predetta attività NoiPA ha comunicato gli importi che sono emersi a carico di ciascun dipendente. I debiti di cui trattasi non sono stati addebitati automaticamente sul cedolino dell'amministrato ma sono stati impostati nel sistema come pagamento manuale; il dato è visibile nella partita stipendiale di ciascun dipendente nella funzionalità "Arretrati" della "Gestione stipendi".

Ovviamente vi sarà il recupero delle somme dovute nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

La nota messaggio è disponibile nella sezione circolari del nostro sito web all'indirizzo www.siulp.it

Il trasferimento della sede di lavoro per assistere un disabile non comporta revoca per il solo fatto della morte dell'assistito



Un nostro iscritto ci chiede se il trasferimento per assistenza a diversamente abili sia soggetto a revoca in caso di morte della persona assistita.

La risposta è no.

Il venir meno dei presupposti, infatti, può solo dare luogo all'attivazione ex abrupto di un nuovo iter che necessita di ulteriori valutazioni.

In tal senso la sezione lavoro della Cassazione con la sentenza n. 34090 del 6 dicembre 2023, ha accolto la pretesa di una dipendente ministeriale che ha agito in giudizio per ottenere il

riconoscimento del diritto al trasferimento per stare vicino a un familiare disabile, respingendo la tesi dell'amministrazione e ritenuto non rilevante il fatto che nel corso del giudizio di appello il familiare disabile fosse deceduto.

I Giudici di piazza Cavour hanno spiegato che il venir meno, nel corso del processo, di un fatto costitutivo anteriormente esistente e per il quale vi sia già stato accoglimento della domanda può operare secondo diverse modalità. Infatti, può comportare l'immediato ripristino della situazione su cui esso incide, oppure il ripristino può avvenire solo a certe e ulteriori condizioni.

Questa regola generale incontra però un limite quando si tratti, come nel caso in esame, di un trasferimento che, una volta disposto, non può essere revocato ex abrupto per il solo venir meno delle condizioni che in origine lo giustificavano, dovendosi invece seguire le regole proprie della mobilità dei pubblici dipendenti ispirate dalla necessità di rispettare le priorità fra più aspiranti e di verifiche sulla disponibilità dei posti.

In altre parole, un nuovo trasferimento della donna in direzione opposta necessita di ulteriori valutazioni rispetto al posto da riassegnare, che in ipotesi potrebbe anche non esistere più o essere stato legittimamente assegnato ad altri.

Ciò porta a dire che il nuovo trasferimento, per quanto basato sul venir meno in corso di causa del presupposto fattuale che l'aveva legittimato, non estingue retroattivamente il preesistente diritto della lavoratrice.

Nel caso in esame, dunque, ha concluso la Cassazione, il diritto della lavoratrice esisteva quando il trasferimento fu attuato e il successivo venir meno dei suoi presupposti legali non lo estingue, ma eventualmente radica il presupposto (o uno dei presupposti) affinché sia disposto un nuovo procedimento in base a una situazione soggettiva nuova e diversa, estranea al giudizio instaurato.

Di qui il rigetto del ricorso e la condanna del ministero al pagamento delle spese di lite.



MySIULP
IL TUO SINDACATO SEMPRE CON TE

ANDROID APP ON
Google play

Download on the
App Store